



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 gennaio 2012 (30.01)
(OR. en)**

5795/12

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0250 (COD)**

**EF 21
ECOFIN 69
CODEC 209**

NOTA

del: Segretariato

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 13917/10 EF 117 ECOFIN 543 CODEC 879

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle operazioni sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR)

= Testo di compromesso concordato il 24 gennaio dal Consiglio ECOFIN

Si trasmette in allegato il testo di compromesso relativo all'articolo 13, paragrafo 2 e all'articolo 15, paragrafo 3 e relativi considerando sul quale il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un accordo nella sessione del 24 gennaio.

Compromesso proposto per la procedura di autorizzazione

Articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafo 3 e considerando 30 bis e 30 ter

Articolo 13, paragrafo 2

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale concede l'autorizzazione soltanto se è pienamente soddisfatta che la controparte centrale richiedente rispetti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e se la controparte centrale è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale tiene debitamente conto del parere del collegio espresso a norma dell'articolo 15. Se l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, la sua decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere del collegio.

La controparte centrale non è autorizzata soltanto se i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale, adottano di comune accordo un parere congiunto in base al quale la controparte centrale non dovrebbe ricevere l'autorizzazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Tale parere dovrebbe esporre per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti del presente regolamento o altre parti del diritto dell'UE non siano soddisfatti.

Se non è possibile adottare di comune accordo un parere congiunto in base al quale la controparte centrale non dovrebbe ricevere l'autorizzazione come previsto al primo comma, e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, qualsiasi autorità competente interessata, sostenuta da una maggioranza di due terzi del collegio, può sottoporre la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro un mese dall'adozione del parere negativo. La decisione espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti del presente regolamento o altre parti del diritto dell'UE non siano soddisfatti. In tal caso l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale rinvia la decisione sull'autorizzazione in attesa della decisione dell'ESMA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sull'autorizzazione di detta controparte centrale, e prende una decisione conformemente alla decisione dell'ESMA. La questione non viene sottoposta all'ESMA dopo lo scadere del termine di un mese.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale, adottino di comune accordo un parere congiunto in base al quale la controparte centrale non dovrebbe ricevere l'autorizzazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale può sottoporre la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'autorità competente dello Stato membro in cui la controparte centrale è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

Considerando 30 ter (nuovo)

La controparte centrale non è autorizzata soltanto se i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale, adottano di comune accordo un parere congiunto in base al quale la controparte centrale non dovrebbe ricevere l'autorizzazione.

Qualora tuttavia una maggioranza sufficiente del collegio abbia espresso parere negativo e un'autorità competente interessata, sostenuta da una maggioranza di due terzi del collegio, abbia sottoposto la questione all'ESMA, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale dovrebbe rinviare la decisione sull'autorizzazione in attesa della decisione dell'ESMA sulla conformità al diritto dell'Unione e dovrebbe prendere una decisione conformemente alla decisione dell'ESMA.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale, adottino un parere congiunto in base al quale i requisiti non sono soddisfatti e la controparte centrale non dovrebbe ricevere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale può sottoporre la questione all'ESMA affinché decida in merito alla conformità al diritto dell'Unione.

Articolo 15, paragrafo 3: Parere del collegio

3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato sulla base della maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro possono votare e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro possono votare e ogni membro votante dispone di un solo voto. L'ESMA non ha diritto di voto per l'adozione dei pareri congiunti del collegio.

Considerando 30 bis

(30 bis) Dato il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino nell'adempierne le responsabilità. Il collegio dovrebbe essere composto dalle autorità competenti responsabili della vigilanza non solo delle controparti centrali ma anche dei soggetti che potrebbero subire le conseguenze delle operazioni delle controparti centrali, ossia determinati membri compensatori, sedi di esecuzione, controparti centrali interoperanti e sistemi di deposito accentrati. Per quanto riguarda i membri del SEBC, la partecipazione al collegio dovrebbe essere consentita per quelli responsabili della vigilanza delle controparti centrali e delle controparti centrali interoperanti e per quelli responsabili dell'emissione delle valute degli strumenti finanziari compensati dalle controparti centrali. Poiché i soggetti controllati o verificati sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la controparte centrale, un'autorità competente o un membro del SEBC potrebbe essere responsabile del controllo o della vigilanza di un certo numero dei suddetti soggetti. Ai fini di una collaborazione fluida tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati. Poiché si presume che l'istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire ad essi i poteri di determinare le procedure decisionali, data la delicatezza della questione. Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate nell'accordo scritto concluso da tutti i membri del collegio. Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e Stati membri interessati, nel prendere decisioni il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge conformemente all'articolo che definisce la composizione del collegio. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro possono votare e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro possono votare e ogni membro votante dispone di un solo voto. Nessun'azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell'assolvimento delle sue funzioni dovrebbe, direttamente o indirettamente, discriminare uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta.

Questo approccio non costituisce un precedente per altri atti normativi in materia di vigilanza e controllo delle infrastrutture dei mercati finanziari.
